

Sommario

1	Premessa	3
2	Descrizione delle varianti al Piano degli Interventi oggetto di studio	5
2.1	Variante n.1 per la modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale	5
2.2	Variante n.2 per la eliminazione-riconfigurazione-suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale	5
2.3	Variante n.3 per la individuazione di costruzioni non più funzionali alla conduzione fondo agricolo	5
2.4	Variante n.4 per la disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria	5
3	Quadro di riferimento conoscitivo e normativo in ambito di tutela idraulica del territorio e tutela paesaggistica dei corsi d'acqua	7
3.1	Corsi d'acqua vincolati ex lege 8 agosto 1985 n. 431 nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto	7
3.2	Piano di assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione	7
3.3	Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso	12
3.4	Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del territorio Rurale del Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba	12
4	Verifica degli impatti delle Varianti proposte e indicazioni normative	15
4.1	Variante n.1 per la modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale	15
4.2	Variante n.2 per la eliminazione-riconfigurazione-suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale	16
4.3	Variante n.3 per la individuazione di costruzioni non più funzionali alla conduzione fondo agricolo	16
4.4	Variante n.4 per la disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria	17

1 PREMESSA

La Deliberazione della Giunta Regionale n° 3637 del 13 dicembre 2002 prevedeva per prima che per gli *"strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico..."* dovesse essere redatta una specifica *"Valutazione di compatibilità idraulica"*. Tale prescrizione è stata successivamente aggiornata e precisata da altre Deliberazioni, ultima delle quali la D.G.R. 2948/09, che nell'allegato A indica i requisiti della relazione.

In particolare, è specificato che *"la valutazione o studio è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico"* e che essa deve valutare *"per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico"*.

"Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l'area interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè l'intero territorio comunale per i nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti intercomunali) PAT/PATI o PI.

Il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere rapportato all'entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche".

Quanto ai contenuti dello studio, è necessario *"dimostrare che, per effetto delle nuove previsioni urbanistiche, non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello.*

A riguardo pertanto duplice è l'approccio che deve ispirare lo studio.

- in primo luogo deve essere verificata l'ammissibilità dell'intervento, considerando le interferenze tra i dissesti idraulici presenti e le destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo collegate all'attuazione della variante. I relativi studi di compatibilità idraulica, previsti anche per i singoli interventi dalle normative di attuazione dei PAI, dovranno essere redatti secondo le direttive contenute nelle citate normative e potranno prevedere anche la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione del pericolo.*
- in secondo luogo va evidenziato che l'impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuisce in modo determinante all'incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente udometrico delle aree trasformate.*

Pertanto ogni progetto di trasformazione dell'uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative volte e mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'"invarianza idraulica".

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Castelfranco Veneto è stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 gennaio 2010 e approvato con Conferenza di servizi del 14.01.2014 e successiva ratifica con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29, del 03.02.2014, pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 24 del 28.02.2014.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis, della L.R. n. 11/2004 a seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi (P.I.).

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di avviare l'iter amministrativo per la redazione di alcune Varianti al Piano degli Interventi come previsto dall'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 e, con avviso alla cittadinanza pubblicato in data 29.01.2014, ha invitato la stessa a presentare manifestazioni di interesse al fine di un loro possibile recepimento nelle varianti.

In particolare la cittadinanza è stata invitata a presentare proposte sui seguenti temi:

1. modifica della categoria di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale, di cui all'art. 27 delle N.T.A. del P.R.G. vigente (PI) (gradi di protezione);
2. riconoscimento di crediti edilizi e localizzazione degli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti (art. 36 comma 4 L.R. 11/2004);
3. modifica ai contenuti delle schede allegare alle N.T.A., di individuazione degli immobili produttivi posti in zone diverse da quelle produttive ai sensi dell'art. 126 della L.R. 61/1985;
4. individuazione di edificio non più funzionale alla conduzione del fondo;
5. modifica alla Normativa Tecnica;
6. riclassificazione di aree edificabili in aree a destinazione "Agricola" (ZTO "E");
7. riclassificazione di aree a destinazione per servizi pubblici
8. nuova edificazione residenziale;
9. eliminazione-riconfigurazione-suddivisione di "lotti liberi" a destinazione residenziale;
10. proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

Le proposte pervenute e accolte contribuiscono a formare varianti parziali al piano degli interventi, tra cui per prime sono adottate le seguenti quattro, oggetto del presente studio di compatibilità idraulica:

Variante n.1 per la modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale;

Variante n.2 per la eliminazione-riconfigurazione-suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale;

Variante n.3 per la individuazione di costruzioni non più funzionali alla conduzione fondo agricolo;

Variante n.4 per la disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria.

Come da indicazioni normative, il presente studio di compatibilità idraulica è così articolato:

- descrizione delle varianti oggetto di studio mediante individuazione e descrizione degli interventi urbanistici;
- quadro di riferimento conoscitivo e normativo in ambito di tutela idraulica del territorio e tutela paesaggistica dei corsi d'acqua
- analisi degli effetti del Piano sulla sicurezza idraulica del territorio, con specifico riferimento all'esistente criticità idraulica del territorio, alla pericolosità e al rischio connessi e alle modifiche prodotte in termini di impermeabilizzazione dalle trasformazioni delle superfici delle aree interessate e indicazioni di piano per l'attenuazione del rischio idraulico e valutazione ed indicazione degli interventi compensativi.

2 DESCRIZIONE DELLE VARIANTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI STUDIO

Di seguito sono descritte le quattro varianti oggetto di studio, con particolare riguardo ai potenziali aspetti di variazione dei deflussi esistenti.

2.1 Variante n.1 per la modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale

La prima variante prevede la modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale, di cui all'art. 27 delle N.T.A. del P.I. (gradi di protezione). Nella variante sono individuati 15 immobili esistenti, per i quali viene variata l'attribuzione a una specifica classe di protezione, che definisce la tipologia di interventi di ristrutturazione ammessa.

Trattandosi di variante che si occupa della conservazione dei beni ambientali, senza prevedere variazioni significative di superficie impermeabilizzata, si può affermare fin d'ora che tale variante non comporta alcuna variazione nella risposta idraulica del territorio.

2.2 Variante n.2 per la eliminazione-riconfigurazione-suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale

La seconda variante prevede la rimozione, la riconfigurazione o la suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale. In particolare vengono individuati 8 lotti liberi da eliminare, 4 lotti che subiscono riduzione di superficie e capacità edificatoria, 2 lotti che vengono suddivisi in più parti mantenendo invariata la previsione edificatoria e ulteriori 2 lotti che vengono ridotti e suddivisi. Il maggiore dei lotti residui è il numero 8, che da complessivi 3244.10 m² origina due lotti distinti da 934.13 m² e 1530.98 m². La somma della superficie complessiva dei lotti è poco superiore a 11000 m². Per tutti i lotti, le N.T.A. prevedono un rapporto di copertura pari a 0.25.

Da un punto di vista idraulico, la variante comporta una riduzione delle previsioni edificatorie del PI vigente e non comporta pertanto un aggravio della situazione idraulica, quando vengano rispettate le indicazioni contenute nell'allegato A della D.G.R. 2948/2009 e le N.T.A. del PAT, che recepiscono i criteri di invarianza idraulica indicati dalla normativa regionale.

2.3 Variante n.3 per la individuazione di costruzioni non più funzionali alla conduzione fondo agricolo

La terza variante prevede la possibilità di un cambio d'uso di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo, consentendone la trasformazione in abitazioni unifamiliari di cubatura massima pari a 600 m³ mediante ristrutturazione edilizia. Sono indicate 20 istanze di trasformazione, sparse nel territorio.

Da un punto di vista idraulico, la trasformazione d'uso di immobili di superficie coperta modesta (indicativamente prossima a 100-150 m²) in area agricola non comporta aggravio della situazione idraulica. L'unica attenzione dovrà essere posta nel contenimento dell'impermeabilizzazione legata alle vie di accesso e alle aree di parcheggio e nella contestuale conservazione delle affossature a servizio del fondo.

2.4 Variante n.4 per la disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria.

La quarta variante disciplina l'individuazione di immobili a carattere produttivo posti in zone diverse da quelle produttive ai sensi dell'art. 126 della L.R. 61/1985. Sono individuate 12 pertinenze, la maggiore delle quali misura 10386 m²: per 10 di esse è richiesto un ampliamento delle attività produttive, per superficie non superiore a 1500 m².

Da un punto di vista idraulico, si tratta di interventi diffusi che potenzialmente comportano un incremento dei deflussi a seguito di copertura o impermeabilizzazione del

suolo. Alcuni dei lotti presentano superficie modesta, inferiore a 1000 m², mentre per altri, tenendo conto anche della tipologia d'uso, potranno richiedere un approfondimento progettuale della rete di collettamento delle acque e di contenimento delle portate di scarico.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO CONOSCITIVO E NORMATIVO IN AMBITO DI TUTELA IDRAULICA DEL TERRITORIO E TUTELA PAESAGGISTICA DEI CORSI D'ACQUA

Nel presente paragrafo si riporta una disamina degli studi e delle indicazioni significative, derivanti dalle norme e dagli strumenti urbanistici sovraordinati al presente Piano degli Interventi.

3.1 Corsi d'acqua vincolati ex lege 8 agosto 1985 n. 431 nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", con le modifiche introdotte dai D.Lgs. n. 156 e n. 157 del 2006, n. 62 e n. 63 del 2008, costituisce oggi il testo unico di riferimento per la tutela di beni ambientali e paesaggistici, la cui approvazione ha abrogato il precedente Testo Unico promulgato dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Entrambe le norme recepiscono tuttavia l'individuazione dei beni ambientali e paesaggistici proposta dalle prime e principali norme statali in merito, la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "*Protezione delle bellezze naturali*" e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 "*Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*", meglio nota come Legge Galasso.

La Legge Galasso, estendeva per prima "ope legis" il concetto di "vincolo paesaggistico" su vasti ambiti che, presuntivamente, rivestono valore paesistico, concorrendo a formare la morfologia del Paese, senza il ricorso a specifici decreti; tra tali ambiti compaiono "*i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*". In base a tale prescrizione "*i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o di stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto*".

La Regione Veneto ha stilato l'elenco dei corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico *ex lege* 8 agosto 1985 n. 431, di cui alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 250 del 24 ottobre 1923, in conformità al Provvedimento del Consiglio Regionale n. 940 del 28 giugno 1994. I corsi d'acqua interni al territorio comunale di Castelfranco Veneto sono il torrente Muson/Muson dei Sassi, la roggia Musonello a monte delle Fosse, il torrente Avenale, le Fosse Civiche e lo scarico c.d. delle Muneghe fino alle paratoie c.d. da Barban, la roggia Brentanella/Acqualonga, le rogge Musoncello e Musonello. Le aree conseguentemente soggette a vincolo sono riportate nella tavola 1 del P.A.T..

3.2 Piano di assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta Bacchiglione

Ai fini delle norme di cui al Piano di Assetto Idrogeologico, il territorio del Comune di Castelfranco Veneto ricade nel bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione per le aree in destra idrografica del torrente Muson – Muson dei Sassi e nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia per la restante parte.

La prima area è regolamentata dal relativo Piano di Assetto idrogeologico, le cui norme di attuazione sono state approvate come allegato alla delibera n.3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012.

Il Piano definisce quattro classi di pericolosità da P1 a P4 con gravità crescente. Definisce anche all'art.5 delle Zone di Attenzione, vale a dire porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. Tali

zone di attenzione sono state convertite in aree a pericolosità idraulica a seguito della DGR n.649/2013 e dei decreti segretariali n. 2 del 20 gennaio 2014 e n. 8 del 30 gennaio 2014, che costituiscono il riferimento più aggiornato in termini di perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.

Nel comune di Castelfranco le aree individuate hanno livello di pericolosità P1, ad eccezione di una piccola area presso la confluenza del Torrente Brenton Pighenzo in Muson, con pericolosità P2, contrassegnata dal codice E01 nel PAT e non interessata dalla presente variante.

Nelle aree a pericolosità idraulica le N.T.A. del PAI prevedono all'art.8 le seguenti prescrizioni:

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:


a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;


b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.





6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Per le aree P1, l'art. 12 detta anche le seguenti linee di indirizzo:

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, imutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

Per le aree nel Bacino scolante in Laguna di Venezia, in assenza di Autorità di bacino competente non risulta ad oggi apparato normativo vigente.

3.3 II Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso è stato approvato in data 23 marzo 2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 1137. Il Piano è corredato da una serie di studi utili alla redazione del Piano stesso, effettuati in vari ambiti, tra i quali di rilievo per il presente documento risulta essere quello costituente l'Allegato E al PTCP, "Aspetti idraulici relativi alla difesa del suolo".

Tale studio analizza i fattori di criticità legati alla difesa del suolo a partire da una serie di documenti assunti come riferimento, quali i Piani di assetto idrogeologico redatti dalle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, elementi conoscitivi raccolti presso gli uffici regionali preposti alla difesa del suolo, aree allagate o potenzialmente allagabili individuate dai Consorzi di bonifica.

I risultati dello studio hanno condotto alla predisposizione di una cartografia, riportata in Figura 1, nella quale sono rappresentate le aree di pericolosità idraulica del territorio provinciale, dedotte sulla base dell'analisi dei diversi lavori analizzati. Oltre alle tre classi definite nei Piani di assetto idrogeologico, P1, P2 e P3, è introdotta una quarta classe denominata P0, costituita dalle aree allagabili o allagate riferite alla rete idraulica minore.

Il Comune di Castelfranco Veneto risulta interessato da aree P0, P1 e P2. Tali aree sono state recepite ed integrate in sede di PAT posteriormente all'approvazione del PTCP e pertanto è possibile fare riferimento alle cartografie e alle norme tecniche del PAT. A titolo di richiamo si elencano gli articoli del PTCP che normano le aree a rischio e/o pericolosità idraulica, rinviando al Piano per specifici approfondimenti:

Articolo 56 – Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica

Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico

Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree a rischio idraulico ed idrogeologico

3.4 II Piano Generale di Bonifica e di Tutela del territorio Rurale del Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba

Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (P.G.B.T.T.R.) è stato introdotto dalla Legge Regionale di riordino dei Consorzi di bonifica n. 3 del 13 gennaio 1976 e rappresenta un importante strumento di conoscenza e di programmazione degli interventi necessari alla sicurezza idraulica del territorio, alla salvaguardia e tutela dei corsi d'acqua e delle opere di bonifica, alla valorizzazione delle potenzialità produttive del suolo agrario.




Figura 1. Estratto dall'Allegato E del PTCP di Treviso.
 Aree di pericolosità idraulica nel territorio della Provincia di Treviso.

Lo strumento del PGBTT è stato confermato anche dalla nuova legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", la quale all'art. 23 afferma che i consorzi di bonifica devono predisporre il piano generale di bonifica e di tutela del territorio. Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio prevede:

- a. la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
- b. l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all'articolo 34 della legge regionale 12/2009, stabilendo le priorità di esecuzione;
- c. le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche.

Il Consorzio di bonifica Piave, nato dalla fusione dei consorzi di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, Sinistra Piave e Destra Piave in attuazione della legge regionale n. 12/2009, sta provvedendo alla redazione del nuovo Piano generale di bonifica.

Nelle more di tale documento, è utile richiamare che il comune di Altivole, ricade nel comprensorio dell'ex-Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, il quale aveva predisposto il P.G.B.T.T.R. approvato dal Consiglio con Delibera n. 3 in data 31/01/1992.

Il Piano evidenziava con chiarezza lo stato di fatto delle reti e le trasformazioni subite dal territorio riconducibili a:

- urbanizzazione diffusa con estese impermeabilizzazioni;
- tombinamenti, restringimenti ed eliminazione di alvei specie in zone pedecollinari, con consistente riduzione dei volumi invasabili;
- progressiva impermeabilizzazione delle reti irrigue;
- progressiva eliminazione di zone d'espansione delle acque;
- mancanza di manutenzione degli alvei pedecollinari e ridotti interventi in alcuni tratti di corso d'acqua.

Tra gli obiettivi da raggiungere cui il piano mira mediante una adeguata progettazione idraulica si possono richiamare in primo luogo

- la difesa degli insediamenti e delle attività produttive sul territorio;
- il raggiungimento di un nuovo equilibrio idraulico nelle zone ad intensa urbanizzazione mediante il recupero della capacità di invaso delle reti e la creazione di nuove aree da destinare all'invaso temporaneo dei volumi di piena;
- l'accrescimento oltre che il mantenimento dello scambio idrico tra acque di superficie e acque sotterranee;
- la tutela delle acque dall'inquinamento;
- la valorizzazione della rete idrografica dal punto di vista ambientale, storico e paesaggistico;
- l'individuazione di indirizzi per uno sviluppo urbanistico congruente con l'equilibrio idrogeologico, la tutela del territorio e la tutela della qualità delle acque.

Durante la fase conoscitiva del Piano si era provveduto alla raccolta delle informazioni relative ai bacini idrografici, alla geometria delle reti di raccolta ed ai dati climatici e pluviometrici tipici delle aree in esame. Le successive elaborazioni idrologiche ed idrauliche, con il supporto dei rilievi eseguiti nel corso dei maggiori eventi di piena, hanno fornito gli strumenti per redigere una aggiornata planimetria del rischio idraulico nel comprensorio consorziale, originato dalla rete minore in gestione al consorzio di bonifica. La perimetrazione è stata recepita dal P.A.T. del Comune di Castelfranco Veneto.

4 VERIFICA DEGLI IMPATTI DELLE VARIANTI PROPOSTE E INDICAZIONI NORMATIVE

Come precedentemente indicato, le varianti proposte riguardano singoli punti variante distribuiti sul territorio, ciascuno dei quali caratterizzato da volumi e superfici di intervento relativamente modeste, e comunque relativo a singoli lotti.

In via preliminare è pertanto utile richiamare le indicazioni contenute nella D.G.R. 2948/2009 in merito alle soglie dimensionali relative ai singoli interventi:

Appare opportuno inoltre introdurre una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici.

Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. La classificazione è riportata nella seguente tabella.

Classe di Intervento	Definizione
<i>Trascurabile impermeabilizzazione potenziale</i>	<i>intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha</i>
<i>Modesta impermeabilizzazione potenziale</i>	<i>Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha</i>
<i>Significativa impermeabilizzazione potenziale</i>	<i>Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con $Imp < 0,3$</i>
<i>Marcata impermeabilizzazione potenziale</i>	<i>Intervento su superfici superiori a 10 ha con $Imp > 0,3$</i>

Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri:

- *nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;*
- *nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;*
- *nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione;*
- *nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.*

Alla luce delle indicazioni esposte si evidenziano gli effetti e le misure di tutela richieste da ciascuna variante.

4.1 Variante n.1 per la modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene ambientale

Poiché la variante riguarda la modifica della categoria di trasformabilità di edifici storici esistenti e potrebbe comportare solo lavori di ristrutturazione di immobili, si ritiene che essa non comporti variazioni di regime idraulico e non risultano necessarie misure compensative.

4.2 Variante n.2 per la eliminazione-riconfigurazione-suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale

I lotti liberi risultanti dalla variante proposta sono elencati in tabella:

Punto Variante	Scheda	Area complessiva (m ²)	Classificazione PAI	Area esondabile nel PAT
1	9	965.28	P1 (non vincolante)	E04
2	12	1043.45	P1 (non vincolante)	E09
6	188	959.1	-	E14
8	268	2465.11	-	-
10	148	1379.7	-	-
14	7	1490.8	-	E14
15	41	959.1	-	E14
16	364	1881.26	-	E14

Per tutti i punti variante si richiama al rispetto dell'art.12 delle NTA del PAT in merito alle distanze di rispetto dai corsi d'acqua, ove pertinente.

Per i punti variante inclusi in aree classificate dal PAT come esondabili o a ristagno idrico si rimanda all'art. 19 delle NTA.

Per tutti i lotti si richiama altresì l'art. 21 delle NTA del PAT, che recepisce le indicazioni della DGR 2948/2009. Per lotti di dimensione inferiore a 1000 m² non è necessario redigere lo studio di compatibilità idraulica, risultando sufficiente l'adozione di buone pratiche costruttive. Si raccomanda in particolare l'uso di superfici a verde o semipermeabili per le aree di parcheggio e, ove possibile, per la viabilità di accesso. A tale condizione può essere ricondotto anche un lotto nel quale la trasformazione riguardi una porzione di area inferiore a 1000 m², qualora la parte restante sia mantenuta come agricola e continui a drenare in via autonoma, come nelle condizioni pristin.

Per tutti gli altri lotti, si richiede il dimensionamento dei volumi di invaso secondo le indicazioni dell'art. 21 delle NTA del PAT. La luce di scarico non dovrà superare il diametro di 20 cm e il tirante nell'invaso non dovrà superare 1m.

Ove la falda sia profonda, si preveda in ogni caso la realizzazione di un pozzo disperdente per una sicurezza idraulica minima, da realizzarsi secondo le indicazioni contenute nel PAT.

4.3 Variante n.3 per la individuazione di costruzioni non più funzionali alla conduzione fondo agricolo

Poiché la variante prevede il cambio d'uso di edifici esistenti, si ritiene che tale intervento non comporti variazioni nel regime idraulico. Per tutte le opere accessorie, quale la realizzazione di vie di accesso o di sosta, si richiama all'uso di pavimentazioni semipermeabili o drenanti, nel limite di estensione di 500 m². In caso di maggiore estensione sarà necessaria una verifica ai fini idraulici in accordo con gli uffici comunali.

Il solo punto variante 11 è interno alle aree P1 del PAI, pur non trovandosi soggetto alle relative norme tecniche in quanto in sinistra idraulica del torrente Muson. I punti 15,

18, 23 e 29 sono interni ad aree classificate dal PAT come esondabili o a ristagno idrico e sono soggette all'art. 19 delle NTA.

Per tutti i punti variante si richiama al rispetto dell'art.12 delle NTA del PAT in merito alle distanze di rispetto dai corsi d'acqua, ove pertinente e dell'art. 21 delle NTA del PAT, con particolare riferimento al divieto di tombamento di fossati esistenti.

Ove la falda sia profonda, si preveda in ogni caso la realizzazione di un pozzo disperdente per una sicurezza idraulica minima, da realizzarsi secondo le indicazioni contenute nel PAT.

4.4 Variante n.4 per la disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria.

I lotti oggetto di variante sono elencati in tabella.

Punto Variante	Scheda	Classificazione PAI	Area esondabile nel PAT
1	55	-	-
2	106	-	-
3	121	-	E11
4	128	P1 (non vincolante)	E04
5	159	-	-
6	216	-	E03
7	221	-	-
8	234	-	-
9	245	-	E03
10	317	-	-
11	319	-	E13
12	338	-	-

Per tutti i punti variante si richiama al rispetto dell'art.12 delle NTA del PAT in merito alle distanze di rispetto dai corsi d'acqua, ove pertinente.


Per i punti variante inclusi in aree classificate dal PAT come esondabili o a ristagno idrico si rimanda all'art. 19 delle NTA.

Per tutti i lotti si richiama altresì l'art. 21 delle NTA del PAT, che recepisce le indicazioni della DGR 2948/2009. Per lotti di dimensione inferiore a 1000 m² non è necessario redigere lo studio di compatibilità idraulica, risultando sufficiente l'adozione di buone pratiche costruttive. Si raccomanda in particolare l'uso di superfici a verde o semipermeabili per le aree di parcheggio e, ove possibile, per la viabilità di accesso. A tale condizione può essere ricondotto anche un lotto nel quale la trasformazione riguardi una porzione di area inferiore a 1000 m², qualora la parte restante sia mantenuta come agricola e continui a drenare in via autonoma, come nelle condizioni pristin.

Per tutti gli altri lotti, si richiede il dimensionamento dei volumi di invaso secondo le indicazioni dell'art. 21 delle NTA del PAT. Qualora la superficie del lotto sia inferiore a 1 ha la luce di scarico non dovrà superare il diametro di 20 cm e il tirante nell'invaso non dovrà

superare 1m. Per dimensioni maggiori sarà necessario il dimensionamento di un manufatto apposito di laminazione, nell'ambito dello studio di compatibilità idraulica. Si ricorda altresì che l'intervento non deve aumentare la portata di scarico esistente, ove si consideri per il terreno agricolo un coefficiente idrometrico di 10 l/s ha. Nel caso di lotti in area esondabile o a ristagno idrico secondo il PAT, ai sensi dell'art. 21 delle NA del PAT la portata di scarico non può superare i 10 l/s ha, indipendentemente dal grado di impermeabilizzazione già preesistente.

Ove la falda sia profonda, si preveda in ogni caso la realizzazione di un pozzo disperdente per una sicurezza idraulica minima, da realizzarsi secondo le indicazioni contenute nel PAT.




Legenda

Punti di variante

- Variante 1: Gradi di protezione
- Variante 2: Riconfigurazione lotti
- Variante 3: Edifici non funzionali
- Variante 4: Attività in zona impropria





Legenda

Punti di variante

- Variante 1: Gradi di protezione
- Variante 2: Riconfigurazione lotti
- Variante 3: Edifici non funzionali
- Variante 4: Attività in zona impropria

